

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'aggiornamento della legge regolante l'esercizio del commercio
e delle professioni ambulanti del 15 gennaio 1935

(del 18 maggio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'importanza della legge che regola l'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, dalla ormai lontana data della sua emanazione, è andata sempre più diminuendo, in conseguenza di profonde e radicali trasformazioni avvenute nelle condizioni economiche della popolazione ticinese e nella struttura delle attività commerciali.

Il numero delle licenze di tutte le categorie ha subito massicce riduzioni, fatta eccezione delle licenze per gli apparecchi automatici.

Sono però tutt'ora validi i motivi che hanno indotto il legislatore a legiferare in questo campo e cioè la necessità di sottoporre a controllo chi esercita una attività che può esporre l'altra parte contraente a particolari pericoli specialmente per la mancanza di una sede commerciale stabile, oltre a considerazioni di politica economica e fiscale.

Innovazioni di fondo non si impongono in questo campo, che presenta di per se stesso carattere di staticità; si è tuttavia ritenuto opportuno aggiornare il testo originario:

- a) precisando alcuni punti che hanno dato luogo a difficoltà di interpretazione;
- b) sopprimendo norme arcaiche o dichiarate non conciliabili con i testi costituzionali da parte del Tribunale federale;
- c) ripartendo meglio la materia tra legge e regolamento;
- d) approfittando di quanto precede per migliorare la sistematica della legge.

Alla revisione della legge seguirà l'aggiornamento del regolamento di esecuzione ed è soprattutto in quella sede che si potrà procedere a sostanziali modificazioni nel senso di una radicale semplificazione della sistematica delle diverse categorie di licenze.

L'unica importante modificazione di merito consegnata nell'annesso disegno di legge è quella che concerne le tasse comunali, prelevate dal Cantone, che non vengono più differenziate a seconda delle categorie di licenze ma stabilite in una percentuale unica del 50 % di quelle cantonali. Rileviamo a questo proposito che le tasse cantonali hanno dato, nel 1964, un gettito di circa Fr. 155.000,—.

Vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione al disegno di legge che vi alleghiamo e vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
G. Beati

LEGGE
sull'esercizio delle professioni ambulanti
e degli apparecchi automatici

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 maggio 1965 n. 1294 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Sono subordinati a una licenza :

Licenza :
a) obbligo in
generale

- a) l'esercizio di una professione ambulante o temporanea secondo la presente legge ;
- b) l'esercizio, a scopo di lucro, di apparecchi automatici di qualsiasi natura, compresi quelli da gioco permessi secondo le norme della legislazione federale.

Art. 2.

Secondo la presente legge costituiscono professione ambulante o temporanea :

b) professione
ambulante o
temporanea :
nozione

- a) l'esercizio ambulante di qualsiasi mestiere, e in particolare di professioni artistiche o d'altre analoghe ;
- b) l'apertura temporanea, fuori del Comune di domicilio oppure della sede dell'azienda o della succursale, di spacci o di esposizioni con vendita di merci ;
- c) l'offerta a clienti non abituali, fuori del Comune di domicilio o della sede dell'azienda principale o della succursale, di merci portate di casa in casa oppure esposte pubblicamente.
§ La consegna di merci ordinate in precedenza dal cliente non costituisce professione ambulante ;
- d) l'incetta ambulante di merci o di oggetti di qualsiasi specie presso privati che non esercitano abitualmente il commercio delle merci o degli oggetti medesimi.

Art. 3.

Sono riservate le norme di leggi speciali circa la vendita o l'incetta di determinate specie di merci o prodotti.

c) leggi speciali

Art. 4.

E' esente di licenza la vendita o l'incetta da parte di domiciliati nel Cantone di selvaggina, pesci, pollame o prodotti agricoli indigeni.

d) esenzioni

² Può essere esentato dall'obbligo della licenza chi esercita una professione ambulante d'alto interesse artistico o scientifico.

Art. 5.

¹ La licenza è personale e intransmissibile.

e) **carattere e durata**

² Essa è concessa, di regola, per un periodo minimo di tre mesi fino al massimo di un anno.

³ Una licenza di minore durata può essere concessa se l'esercizio della professione è del tutto occasionale, oppure trattandosi di manifestazioni di breve durata, come spettacoli temporanei, fiere, mercati, esposizioni, sagre o feste.

Art. 6.

Il titolare della licenza deve avere almeno sedici anni compiuti.

f) **requisiti del titolare**

Art. 7.

La licenza può essere rifiutata al richiedente :

g) **rifiuto**

- a) che non è di buona condotta, e particolarmente dedito alla ubriachezza, al vagabondaggio o all'accattonaggio ;
- b) che è stato condannato per crimini o delitti intenzionali, fino a quando la condanna è iscritta nel casellario giudiziale ;
- c) che abbia ripetutamente o in modo grave violato le norme della presente legge o del regolamento di applicazione ;
- d) che ostenti in modo contrario alla morale determinate infermità, deficienze o anomalie fisiche sue o di terze persone ;
- e) attinente di uno Stato estero che non abbia stipulato convenzione alcuna con la Svizzera circa la libertà di commercio o che abbia escluso il commercio ambulante da una simile convenzione.

Art. 8.

Il regolamento d'applicazione stabilisce i modi di presentazione della domanda e la documentazione necessaria.

h) **domanda e documentazione**

Art. 9.

Il regolamento d'applicazione stabilisce le categorie delle licenze in considerazione dell'importanza e del genere della professione, della specie di merci poste in vendita o acquistate oppure dei servizi prestati, dell'importanza, del numero e della natura delle attrezzature o degli apparecchi.

i) **categorie**

Art. 10.

¹ Sulle licenze concesse lo Stato preleva una tassa dell'importo massimo di Fr. 10.000,— annui, secondo le diverse categorie.

Tassa :
a) **in generale**

² Lo Stato preleva inoltre una tassa comunale pari al 50 % di quella cantonale, che viene ripartita tra i Comuni del Cantone

in proporzione alla popolazione residente, ritenuto un versamento minimo di Fr. 50,—.

Art. 11.

b) occupazione
d'area pubblica

E' riservato il diritto dei Comuni di imporre una tassa d'occupazione d'area pubblica secondo le norme della legge organica comunale.

Art. 12.

Revoca della
licenza

¹ La licenza può essere revocata temporaneamente o definitivamente se il titolare non risponde più ai requisiti di legge oppure quando si verifichi una delle condizioni per il suo rifiuto.

² La revoca non comporta alcun rimborso della tassa.

Art. 13.

Autorità compe-
tenti ; ricorso e
procedura

¹ La decisione concernente la concessione o la revoca della licenza è pronunciata dal Dipartimento competente.

² Contro la decisione del Dipartimento è proponibile entro quindici giorni il ricorso al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente. La procedura di ricorso è retta dalle norme di procedura per le cause amministrative.

Art. 14.

Contravvenzioni

¹ I contravventori alle norme della presente legge o del suo regolamento d'applicazione sono puniti dal Dipartimento competente con una multa fino a Fr. 2.000,— secondo la procedura della vigente legge in materia di contravvenzioni, riservata la revoca della patente.

§ Trattandosi di apparecchi automatici, oltre al proprietario è solidalmente responsabile chi gestisce gli apparecchi stessi in qualità di locatario o per altro titolo.

² In caso d'illecito esercizio resta impregiudicato l'obbligo di soddisfare le tasse frodate.

³ Le merci, gli apparecchi o le altre attrezzature possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle multe e delle tasse.

Art. 15.

Applicazione
della legge

Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le norme di applicazione della presente legge e designa, in particolare, il Dipartimento competente.

Art. 16.

Norma abrogativa
e finale

¹ Sono abrogate la legge regolante l'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti del 15 gennaio 1935 e ogni norma contraria.

² Decorso i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

³ Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.